

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. **0151**  
Del **13 FEB. 2020**

OGGETTO:	AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. M.N. – ex dipendente a tempo indeterminato – Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruito. Importo Complessivo Atto: €. 3.526,06.
----------	---

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore Area Gestione Risorse Umane Dott. Rodolfo MINERVINI che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

**PREMESSO CHE:**

il Sig. M.N. – ex dipendente a tempo indeterminato – collocato in quiescenza in data 01/11/2018, con istanza assunta a protocollo il 28/12/2018 e successiva istanza pervenuta il 18/09/2019 per il tramite dell'Avv. Michele Geronimo ha chiesto la liquidazione del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non fruito alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

**Rilevato** che il Sig. M.N. alla data del 31/10/2018 aveva un residuo ferie di gg. 86 (ottantasei) (gg. 27/2016; gg. 32/2017 e gg. 27/2018) come si evince dal prospetto riepilogativo delle ferie;

**Accertato:**

- che con nota prot. n. 17 del 26/01/2019 il Dott. Domenico Sciota – Dirigente Medico dell'U.O.C. S.P.D.C. dell'Ospedale della Murgia "F. Perinei" di Altamura trasmessa a mezzo e-mail il 07/11/2019, ha specificato che il Sig. M.N. è stato assente per infortunio dal 13/07/2018 fino al 22/09/2018, nonché per malattia dal 24/09/2018 fino al 31/10/2018, ultimo giorno di servizio;

- che , conseguentemente, la mancata fruizione delle predette ferie relative all'anno 2018 da parte del Sig. M.N. è dipesa, quindi, da un periodo di assenza per infortunio e malattia;

**Preso atto** che l'art. 33 del C.C.N. L. del Personale del Comparto Sanità del 21/05/2018 al comma 11 stabilisce che "le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1" e al comma 14 stabilisce che "in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo;

**Preso atto** che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con parere DPF n.40033 dell'08/10/2012, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 94806 del 09/11/2012, ha chiarito che nel divieto alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruite posto dal comma 8 dell'art. 5 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135 non rientrano i casi in cui "l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità. Resta fermo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di riporto.";

**Considerato**, alla luce di quanto esposto:

- che il citato contratto del Comparto Sanità nel disciplinare le ferie pone dei limiti all'eventuale rinvio nella fruizione delle stesse disponendo la loro trasportabilità all'anno successivo non oltre il mese di giugno per esigenze di servizio;

- che, conseguentemente, il Sig. M.N. avrebbe dovuto fruire le ferie residue degli anni precedenti entro il primo semestre dell'anno successivo;

**Ritenuto**, sulla scorta di quanto innanzi riportato, di procedere al pagamento sostitutivo di gg. 27 (ventisette) di ferie, relative all'anno 2018 non fruite alla data del collocamento in quiescenza dell'ex dipendente poiché risulta che l'impossibilità a fruirne non è imputabile alla volontà del medesimo; al contrario di non pagare i giorni di ferie residui degli anni 2016 e 2017, poiché non è stato rispettato l'obbligo di riporto contrattualmente definito;


Il Funzionario Istruttore

Dott.sa Agata Vergari



Il Dirigente Amministrativo Area Gestione Risorse Umane

Dott.sa Letizia Veronico



Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane

Dott. Rodolfo Minervini



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa:

**di dare atto** che, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati integralmente, al Sig. M.N. – ex dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda – spetta la liquidazione del compenso sostitutivo di gg. 27 (ventisette) di ferie, - quindi limitatamente all'anno 2018 - maturate e non fruito alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

**di corrispondere** - per il tramite dell'Ufficio Trattamento Economico dell'A.G.R.U. - in favore del Sig. M.N., la somma, al lordo delle ritenute di legge, di € **2.589,26** per monetizzare n. 27 giorni di ferie maturate e non fruito dell'anno 2018;

**di imputare** la spesa complessiva ammontante in € **3.526,06**, comprensiva degli oneri ed IRAP, ai seguenti conti:

€ 2.589,26 al Conto 270.120.00110 – Debiti v/personale dipendente per ferie maturate e non godute;

€ 716,71 al Conto 260.140.00860 – Debiti verso Enti Previdenziali per competenze esercizi precedenti;

€ 220,09 al Conto 270.110.00630 – IRAP per competenze esercizi precedenti.

**di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio Economico e all'Ufficio Previdenziale dell'A.G.R.U. per gli adempimenti di competenza.

